

ITALY EXPORT

CONSORZIO PER L'ESPORTAZIONE DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
CONSORTIUM FOR THE EXPORT OF
SMALL/MEDIUM SIZED INDUSTRIES

Corso 23 Marzo 359
28100 NOVARA - ITALIA
Tel.: +39 0321 398794 - 398775
Fax: +39 0321 629754
E.Mail: info@italyexport.it
Web: www.italyexport.it

Presentazione	2	Sottoscrizione fondo	
Quote sociali	4	consortile (soc. persone)	9
Domanda di adesione	5	Statuto	10
Dichiarazione requisiti	6	Regolamento fiere	24
Sottoscrizione fondo		Legge 83/1989	26
consortile (soc. capitali)	8	DM 18/9/1997	29
		CC Art. 2195	31

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara



ITALY EXPORT

CONSORZIO PER L'ESPORTAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Corso 23 Marzo 359 - 28100 NOVARA - ITALIA
Tel.: 0321 398794 - 398775 Fax: 0321 629754
C.C.I.A.A. Novara n. 118170
P. IVA: 00315260034
E.MAIL: info@italyexport.it
Internet: <http://www.italyexport.it>


1975 - 2010: 35 anni di export

IL CONSORZIO ITALY EXPORT

Il Consorzio Italy Export è nato nel 1975 con lo scopo di promuovere la penetrazione commerciale sui mercati esteri delle aziende medie e piccole.

In oltre trentacinque anni di attività Italy Export ha rappresentato per le proprie associate un vero e proprio ufficio di promozione export in grado di realizzare - con importanti economie di scala - tutte le funzioni relative alla ricerca di nuovi mercati e partner commerciali.

Le piccole e medie imprese spesso, infatti, non hanno la capacità, la possibilità o la convenienza a dedicare risorse interne ad un proprio ufficio di promozione all'export.



■ Fatturato soci

Il successo della formula consortile è evidenziato dal fatto che le aziende associate ai consorzi export **esportano in media sino al 10%** in più rispetto a quelle che esportano da sole; inoltre esse operano su **mercati più lontani e di difficile penetrazione** (Rapporto Federexport 2003). Le aziende associate ad Italy Export (tutte medie e piccole) hanno realizzato nel 2009 un fatturato export superiore ai 240 milioni di Euro. Alcune, in particolare, hanno realizzato in due/tre anni exploit di raddoppio del proprio fatturato estero

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara




Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

Nel dettaglio, l'opera che Italy Export compie si concretizza in varie tipologie di servizi resi alle aziende associate: **partecipazione a fiere e ricerche e studi di mercato, ricerche di partner commerciali ed importatori**; inoltre **informazioni commerciali riservate, recupero Iva pagata all'estero, inserimento in Internet**. Infine, grazie a diverse convenzioni, gli associati possono accedere a **numerosi servizi a costi ridotti** (assicurazione crediti, corriere espresso, informazioni commerciali...).

Numerose sono state le iniziative realizzate negli anni scorsi:



Attualmente sono associate all'Italy Export aziende di vari settori; in linea di massima questi possono essere ricondotti fondamentalmente ai seguenti:

MATERIALI PER L'EDILIZIA - (rubinetteria sanitaria, valvolame, accessori bagno, ceramiche, bitumi)

ALIMENTARI - (pasta, pizze surgelate, formaggi).

TESSILI - (guanti, velluti, pellicce, filati)

SETTORI VARI - (macchine per prova materiali...)

Sin dalla sua creazione Italy Export riceve il supporto della Associazione Industriali di Novara, di Confartigianato Novara, della Camera di Commercio di Novara, del Ministero Commercio Estero, dalla Regione Piemonte e della Banca Popolare di Novara.

con il supporto di:



Confartigianato



- Camera di Commercio Novara



- Associazione Industriali Novara



- Banca Popolare Novara

QUOTE SOCIALI CONSORZIO ITALY EXPORT

Le quote sociali vengono stabilite di anno in anno nel corso dell'Assemblea dei Consorziati che si tiene generalmente nel mese di febbraio. Attualmente esse sono:

- quota di iscrizione (<i>una tantum</i>)	Euro	0,00
- quota associativa annua (proporzionalmente ridotta secondo la data di iscrizione)	Euro	568,00
- quota destinata al fondo consortile (restituibile all'eventuale uscita dell'azienda dal Consorzio nei termini statutari)	Euro	1.291,14
	(versati Euro	645,57)

All'atto dell'iscrizione, ad ogni azienda viene richiesta una dichiarazione di ulteriore sottoscrizione al fondo consortile, da redigere su carta intestata, in base alla quale si impegna a versare la quota rimanente di fondo consortile pari a Euro 645,57 al momento in cui il Consorzio ne farà richiesta.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ADESIONE

(da redigere su carta intestata dell'azienda)

AL COMITATO DIRETTIVO DEL
CONSORZIO ITALY EXPORT
Corso 23 Marzo 359
28100 NOVARA

Il sottoscritto legale
rappresentante della ditta operante nel
settore (industria o artigianato) produttrice di
..... visto lo statuto del
Consorzio aggiornato alla data del 12 settembre 2001, chiede che l'azienda sopraindicata
sia ammessa a far parte di codesto Consorzio.

Allega dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dalla legge 21/2/89 n. 83.

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante della ditta

.....

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE REQUISITI

(da redigere su carta intestata dell'azienda)

Il sottoscritto legale rappresentante della ditta, considerato che il Consorzio Italy Export - al quale la suindicata ditta ha chiesto di aderire con domanda scritta del - può essere costituito a norma di statuto esclusivamente da imprese aventi i requisiti richiesti dalla legge 21 febbraio 1989, n° 83, affinché possa beneficiare delle agevolazioni riservate da detto provvedimento ai consorzi per il commercio con l'estero, dichiara sotto la propria responsabilità ed impegnando a tutti gli effetti la società che legalmente rappresenta, quanto segue:

- 1) la suindicata società esercita una attività rientrante tra quelle di cui all'art. 2195, primo comma, nn 1, 2, 4 e 5 c.c. [ovvero è una impresa artigiana];
- 2) detta società possiede i requisiti determinati ai sensi del decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- 3) il capitale sociale di detta società non è controllato per più di un quarto da una o più imprese che non rientrano nei limiti dimensionali di cui al precedente punto 2);
- 4) detta società non è consorziata a nessun altro consorzio di cui alla legge 21 febbraio 1989, n° 83.

Il sottoscritto si impegna altresì in nome e per conto della società a risarcire integralmente ogni eventuale danno causato al Consorzio Italy Export e/o alle altre imprese consorziate nell'ipotesi che quanto sopra dichiarato risulti anche in parte con il supporto di:



Confartigianato



- Camera di Commercio Novara



- Associazione Industriali Novara



- Banca Popolare Novara

non rispondente al vero, ovvero nell'ipotesi in cui non si proceda tempestivamente alla comunicazione di cui sopra.

In fede

Timbro e firma del legale rappresentante della ditta

.....

Luogo e data

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

**FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE
DI SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO CONSORTILE**

(da redigere su carta intestata dell'azienda)

Fac-simile A: valido per le società di capitali

La Ditta

con sede in via

iscritta alla Camera di Commercio di n.....

Capitale versato Codice fiscale

si impegna a versare la quota rimanente del fondo consortile pari a Euro 645,57 nel momento in cui l'ufficio del Consorzio, su incarico del Presidente, lo richiederà. Si impegna inoltre ad effettuare il versamento anzidetto entro 10 giorni dalla data di arrivo della raccomandata con la quale l'ufficio del Consorzio ne farà richiesta.

(Luogo, data)

Firma del Legale Rappresentante

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE
DI SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO CONSORTILE

(da redigere su carta intestata dell'azienda)

Fac-simile B: valido per le società di persone

La Ditta
con sede in via
iscritta alla Camera di Commercio di con il n
..... Codice fiscale

si impegna a versare la quota rimanente del fondo consortile pari a Euro 645,57 nel momento in cui l'ufficio del Consorzio, su incarico del Presidente, lo richiederà. Si impegna inoltre ad effettuare il versamento anzidetto entro 10 giorni dalla data di arrivo della raccomandata con la quale l'ufficio del Consorzio ne farà richiesta.

(Luogo, data)

Firma del Legale Rappresentante

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

STATUTO CONSORZIO ITALY EXPORT

TITOLO I

Denominazione - Sede Durata

Art. 1

(Denominazione - Sede)

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., un consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO ITALY EXPORT".

Il Consorzio ha sede in Novara

Art. 2

(Durata)

La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 3

(Scopo ed oggetto)

Il Consorzio non ha fini di lucro. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Tra l'altro il Consorzio può curare:

- a) la partecipazione collettiva a mostre o fiere all'estero o rivolte al mercato estero, con la conseguente assunzione di eventuali lavori ed ordinativi da ripartire tra i consorziati;
- b) la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche italiane nei Paesi esteri;
- c) l'effettuazione di ricerche e studi di mercato concernenti Paesi esteri;
- d) lo svolgimento di azioni pubblicitarie a favore dell'esportazione, la predisposizione e la distribuzione di cataloghi collettivi per l'esportazione e, a questi fini, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione delle imprese consorziate;

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

- e) la raccolta di notizie sulla clientela estera e lo scambio di notizie di carattere generale fra le imprese consorziate con la finalità di favorire l'esportazione;
- f) la promozione e l'organizzazione di visite di operatori, di giornalisti e propagandisti esteri;
- g) lo svolgimento di ogni altra attività volta a rendere possibile, favorire o incrementare l'esportazione e ad assistere le imprese consorziate nella trattazione di affari con operatori esteri e nella realizzazione di singole iniziative di esportazione;
- h) l'immissione sul mercato estero dei prodotti delle imprese consorziate;
- i) la promozione di sistemi di acquisto collettivo con l'importazione, su loro richiesta, delle materie prime e dei semilavorati occorrenti ai consorziati;
- l) il rilascio di una garanzia alle imprese consorziate per il pagamento delle forniture effettuate all'estero tramite il Consorzio attraverso la conclusione di un'apposita convenzione assicurativa;
- m) la predisposizione ed il rilascio di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e qualificare all'estero i prodotti esportati dalle imprese consorziate tramite il consorzio.

Il Consorzio compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, partecipa ad enti e società e svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle indicate nel precedente comma e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate, sempre che necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto consortile e purché questo non ne risulti sostanzialmente modificato.

TITOLO III

Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati - Intrasferibilità delle quote

Art. 4

(Requisiti e numero dei consorziati)

I consorziati devono essere piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del Codice Civile, od imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Si considerano piccole e medie le imprese industriali o commerciali che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di interventi di sostegno a favore dei consorzi per il commercio estero. Il Comitato Direttivo accerta in via preventiva e generalizzata, con apposita delibera, la normativa ed i parametri applicabili.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a otto.

Art. 5

(Ammissione dei consorziati)

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Comitato Direttivo.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4, primo e secondo comma. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Comitato Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi consorziati sono tenuti:

- a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in € 1.291,14;
- b) a versare la quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dell'Assemblea ordinaria.

Art. 6

(Obblighi dei consorziati)

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

- a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'Assemblea ordinaria;
- b) trasmettere al Comitato Direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;
- d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Comitato Direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

- f) versare una commissione, fissata annualmente dal Comitato Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull'importo delle eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio stesso;
- g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
- h) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli Organi del Consorzio;
- i) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 7

(Recesso dei consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti (prima del rimborso della quota di partecipazione).

Art. 8

(Trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia il Comitato Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione per giusta causa dell'acquirente dal Consorzio.

Art. 9

(Esclusione del consorziato)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Comitato Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nell'ammontare

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

- richiesto dal Comitato Direttivo, della quota di iscrizione o del contributo annuale, in particolare non abbia provveduto al versamento del contributo annuo di cui all'art. 6 lett. a) entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo relativo;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.
- h) subisca condanne da parte dell'Agenzia delle Dogane per aver violato la normativa sulla tutela del "Made in Italy"

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro quindici giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

(Rimborso della quota)

Nel caso di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

Nulla è dovuto al consorziato escluso ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 11

(Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile, sia per atto tra vivi che mortis causa fermo il disposto del precedente art. 8.

TITOLO IV

Fondo consortile - Esercizio sociale Divieto di distribuzione degli avanzi

Art. 12

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Le quote di iscrizione sono accantonate in un'apposita riserva di bilancio.

Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione inferiore a euro 1.291,14.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Art. 13

(Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Comitato Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso la cancelleria del tribunale.

Art. 14

(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO V

Organi consortili

Art. 15

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

Art. 16

(Assemblea dei consorziati)

L'Assemblea viene convocata, presso la sede consortile od altrove purché in Italia, dal Presidente o dal Vice Presidente del Comitato Direttivo, quando la si ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, con avviso spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, agli

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

amministratori ed ai Revisori..

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino dal Libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le assemblee dei soci si possono tenere anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

sia consentito al Presidente di:

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

regolare lo svolgimento della adunanza e proclamare i risultati

sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 25.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta, con le modalità ed i mezzi sopra specificati, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Dalle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

Art. 17

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio del Consorzio;
- b) elegge sei componenti del Comitato Direttivo;
- c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 27;
- d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo;
- e) determina l'ammontare del contributo annuo;
- f) nomina tre revisori effettivi, e tra questi il Presidente del Collegio, e due supplenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 13, terzo comma, del presente statuto.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 18

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei consorziati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati presenti o

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

rappresentati.; in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei consorziati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati presenti o rappresentati..

Art. 19

(Rappresentanza nell'Assemblea)

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato, che non sia componente del Comitato Direttivo o dell'Organo di Controllo, con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di altri cinque consorziati.

Art. 20

(Comitato Direttivo)

IL Comitato Direttivo è composto:

- da sei membri designati dall'Assemblea scelti fra i consorziati;
- da un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Novara in quanto aderente al Consorzio;
- da uno ad un massimo di tre rappresentanti designati dalle Associazioni dell'Industria e dell'Artigianato della provincia di Novara in quanto aderente al Consorzio.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta tra l'altro, al Comitato Direttivo:

- eleggere, tra i sei componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati, il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
- redigere il progetto di bilancio e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;
- nominare il Direttore ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
- deliberare ogni altro atto di ammissione.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera, telefax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, agli amministratori.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal componente del Comitato Direttivo e risultino dalla documentazione conservata presso il consorzio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, e deve essere spedito almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo si possono tenere anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

sia consentito al Presidente di:

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

regolare lo svolgimento della adunanza e proclamare i risultati

sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il verbale della riunione del Comitato Direttivo è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o da chi lo ha redatto.

Alle riunioni del Comitato Direttivo sono invitati anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Comitato così reintegrato sceglie tra i suoi

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art. 21

(Presidente – Vice Presidente)

Il Presidente del Consorzio dura in carica, tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Comitato Direttivo;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo;
- d) propone al Comitato Direttivo la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza dell'eventuale personale del Consorzio a ciò delegato, alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- g) conferisce, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Comitato Direttivo per un triennio e salva la rieleggibilità.

Art. 22

(Rappresentanza del Consorzio Firma sociale)

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie od amministrative per ogni grado di giudizio.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

Art. 23

(Collegio dei revisori dei conti)

E' istituito il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi, consorziati o non consorziati, nominati dall'Assemblea; questa elegge il Presidente e nomina altresì due revisori supplenti. I revisori non devono necessariamente essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Collegio o adunanze dell'Assemblea o, ove prescritto dal presente articolo, del Comitato Direttivo, durante un esercizio sociale decade dall'ufficio e subentra il più anziano dei revisori supplenti. Se il revisore decaduto ricopriva la carica di Presidente il Collegio, così ricostituito, elegge il nuovo presidente provvisorio. I nuovi revisori durano in carica fino alla prima assemblea dei consorziati, la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

I revisori assistono alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Comitato Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio. Il Presidente del Comitato Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 24

(Direttore del Consorzio)

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore con i compiti determinati dal Comitato Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, di cui funge da Segretario.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

TITOLO VI

Enti sostenitori

Art. 25

(Enti sostenitori)

Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Comitato Direttivo, in apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.

Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea; nominano i membri del Comitato Direttivo come indicato all'articolo 20.

TITOLO VII

Scioglimento del Consorzio - Regolamento

Clausola compromissoria - Rinvio al codice civile

Art. 26

(Liquidazione - Scioglimento)

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi a venti scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art. 27

(Regolamento interno)

L'Assemblea ordinaria può approvare il regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

Art. 28

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili è prescritta la definizione a mezzo di un Collegio arbitrale amichevole compositore.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

La procedura arbitrale è promossa da una delle parti con comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata alle altre parti in causa.

La parte più diligente inoltra la richiesta di nomina degli arbitri al Presidente della CCIAA competente per territorio in relazione alla sede legale del Consorzio.

Il Presidente della CCIAA nominerà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un arbitro per ciascuna delle parti contendenti oltre, eventualmente, uno o due altri arbitri in modo che il Collegio arbitrale sia sempre composto da un numero dispari di membri.

Il Presidente del Collegio arbitrale, da scegliersi fra gli arbitri diversi da quelli nominati per le parti in disaccordo, verrà designato dal Collegio stesso; in mancanza di accordo il Presidente verrà designato dal Presidente della CCIAA che ha nominato gli arbitri stessi.

Il Collegio arbitrale giudica a maggioranza assoluta, inappellabilmente "ex bono et aequo", senza vincoli rituali con dispensa dal deposito del lodo, ma con il rispetto, in ogni caso, del contraddittorio.

Il Collegio arbitrale deve risolvere la controversia entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione fatta salva la facoltà di prorogare il termine per una sola volta, determinando il proprio compenso, liquidando le spese della procedura arbitrale ed il carico di esse fra le parti.

Il lodo arbitrale è comunicato a cura degli arbitri, per iscritto, alle parti in lite.

Qualora, nell'ambito delle controversie di cui al presente articolo, fosse necessario fare comunque ricorso all'Autorità giudiziaria, unico Foro competente sarà quello di Novara

Art. 29

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

Art. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare la partecipazione delle aziende consorziate alle iniziative promozionali del Consorzio.

Art. 2

I consorziati possono proporre al Consiglio Direttivo la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a missioni, iniziative promozionali, indagini di mercato nei paesi esteri ed ogni altra iniziativa utile per raggiungere lo scopo sociale. Il Consiglio valuta se inserire la proposta nel programma di attività.

Art. 3

La partecipazione alle iniziative del Consorzio è riservata alle ditte consorziate e limitatamente alla produzione dichiarata da queste nell'oggetto sociale; nel caso in cui una consorziata operi promozione indirizzata ad attività non attinenti all'oggetto sociale oppure propagandi beni o servizi per conto di una ditta non consorziata viene ufficialmente richiamata dal Presidente ad astenersi da tale azione. Il mantenimento di tale condotta nonostante due richiami consente al Consiglio direttivo di deliberare l'espulsione dell'azienda dal Consorzio.

Eccezionalmente, il Presidente può ammettere a partecipare ad iniziative consortili le imprese che abbiano già inoltrato domanda di adesione al Consorzio e che posseggano i requisiti necessari per farne parte, così da non pregiudicarne l'attività fino alla decisione del Consiglio Direttivo da assumersi di regola in occasione della prima riunione successiva alla domanda.

Art. 4

Le limitazioni di cui all'art. 3 non hanno validità nel caso di partecipazione di aziende consorziate a manifestazioni non organizzate dal Consorzio o co-organizzate dal Consorzio con enti terzi.

Art. 5

La partecipazione ad iniziative consortili deve essere chiesta per iscritto dalle aziende consorziate. Queste, prima della manifestazione, sono tenute a versare un proporzionato anticipo, stabilito dall'ufficio del Consorzio, che non viene restituito in caso di rinuncia.

Art. 6

Le spese generali riguardanti la partecipazione ad iniziative consortili vengono suddivise in parti uguali rispetto ai partecipanti; nel caso di assegnazione di stand individuali in manifestazioni fieristiche, le spese vengono suddivise in base all'area occupata da ciascuna azienda.

Per la copertura delle spese d'ufficio, alle aziende partecipanti viene ulteriormente addebitata una cifra pari al 5% delle spese sostenute. E' facoltà del Consiglio Direttivo modificare tale percentuale.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

Il saldo deve essere regolato entro 30 gg data fattura.

Art. 7

Il Consorzio non si assume alcuna responsabilità circa il posizionamento delle aree espositive assegnate alle aziende in occasione di manifestazioni fieristiche; parimenti il Consorzio non si assume alcuna responsabilità circa i nominativi di operatori stranieri comunicati alle aziende.

Art. 8

Qualsiasi controversia sorgente tra i consorziati relativa all'applicazione del presente regolamento viene demandata in prima istanza al Consiglio Direttivo e, in mancanza di accordo, viene regolata ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo oppure un terzo dei consorziati possono sottoporre alla Assemblea Ordinaria dei Consorziati modifiche al presente regolamento.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

L. 21 febbraio 1989, n. 83

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

Art. 1. Soggetti beneficiari.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3 e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675 .

4. E' esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma terzo.

Art. 2. Requisiti dei consorzi per il commercio estero.

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti del codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.

2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo o del capitale.

3. I consorzi e le società consortili di cui al comma primo possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle società consortili tra imprese artigiane di cui all' articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 .

4. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; e' fatta salva, fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilità delle norme relative ai

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240

Art. 3. Agevolazioni tributarie.

1. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 1 alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4. Contributi finanziari annuali.

1. Ai consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, con priorità ai consorzi e alle società consortili che sono composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1) del primo comma dell'articolo 2195 del codice civile, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

- a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;
- f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;
- g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile che richiede i contributi.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento del comitato e la misura dei compensi spettanti ai membri del comitato stesso.

Art. 5. Ammontare dei contributi.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.
2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 200 milioni di lire.
3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 75 imprese.
4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.
6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni.

Art. 6. Disposizioni finanziarie.

1. I contributi previsti dall'articolo 4 a favore dei consorzi per il commercio estero fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, che viene a tal fine integrato con lo stanziamento di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi annui, si fa fronte per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributi ai consorzi e alle società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse".

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

D.M. 18 settembre 1997

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la definizione di piccola e media impresa adottata nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23 luglio 1996, che modifica la precedente disciplina della Commissione europea del 20 maggio 1992;

Considerata la necessità di adeguare nuovamente la definizione di piccola e media impresa, utilizzata ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, alla predetta disciplina comunitaria;

Vista la nota della Commissione europea SG(97) D/1973 12 del 29 agosto 1997, con la quale è approvato lo schema di recepimento della predetta definizione;

Decreta:

1. Ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive è definita piccola e media l'impresa che:

a) ha meno di 250 dipendenti; e,

b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.

Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa che:

a) ha meno di 50 dipendenti; e,

b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.

2. Qualora le norme agevolative in vigore prevedano, con riferimento ad imprese operanti in particolari settori di attività, parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti dalla previgente definizione di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, per tali imprese i limiti dimensionali già utilizzati sono rideterminati tenuto conto del rapporto esistente tra i limiti dimensionali di cui al comma 1 ed i predetti limiti massimi previgenti.

3. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui al comma 1, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

4. Ai fini del presente decreto è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;
- b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 per le nuove imprese:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità - lavorative - anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
- d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

6. Agli stessi fini di cui al comma 5, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

7. Il tasso di conversione lira/ECU è calcolato in ciascun anno, per la determinazione del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi all'esercizio precedente, sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell'anno precedente medesimo. Il tasso da applicare nei casi di cui al comma 6 è l'ultimo fissato prima della data di presentazione della domanda. Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 1996 è pari a L. 1.932,7.

8. Con separati provvedimenti, sarà fissata, per ciascuna delle norme agevolative vigenti, la data a decorrere dalla quale è disposta l'applicazione della definizione di cui al presente decreto, comunque non successiva al 31 dicembre 1997.

con il supporto di:



Confartigianato



Camera di Commercio Novara



Associazione Industriali Novara



Banca Popolare Novara

ESTRATTO CODICE CIVILE

Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

con il supporto di:



Confartigianato



- Camera di Commercio Novara



- Associazione Industriali Novara



- Banca Popolare Novara